

**NOTA**  
**SUI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DEL**  
**CORONAVIRUS**

Alla data dell'11 marzo 2020, il Governo ha emanato **quattro decreti-legge** riguardanti l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- 1) il **decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6**, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- 2) il **decreto legge 2 marzo 2020, n. 9**, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ([A.S. 1746](#)), all'esame, in prima lettura, della Commissione bilancio del Senato;
- 3) il **decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11**, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, ([A.S. 1757](#)), all'esame della Commissione giustizia del Senato;
- 4) il **decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14**, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19, all'esame della Commissione sanità della Camera dei deputati ([A.C. 2428](#)).

***Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6  
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  
da COVID-19***

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, reca misure urgenti dirette a contrastare la diffusione del cosiddetto nuovo coronavirus (*virus* COVID-19) nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato *virus*.

In particolare, il decreto-legge demanda ad uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri** la definizione di misure intese al contenimento della suddetta diffusione ed alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica; resta fermo, per i casi di estrema necessità ed urgenza, il potere del Ministro della salute, delle regioni e dei sindaci di emettere ordinanze, nelle more dell'adozione dei suddetti decreti.

Le misure che possono essere adottate (l'elenco non è tassativo) sono:

- il **divieto di allontanamento** e quello di **accesso** al comune o all'area interessata;
- la sospensione di **manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura**, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato (anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso), anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- la sospensione del funzionamento dei **servizi educativi dell'infanzia**, delle **istituzioni scolastiche** del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di istruzione e formazione superiore, compresa quella **universitaria**, fatte salve le attività formative svolte a distanza;
- la sospensione dell'apertura al pubblico dei **musei** e degli altri **istituti e luoghi della cultura** (le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali), nonché

dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito ai suddetti istituti e luoghi;

- la sospensione dei **viaggi d'istruzione** organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, con il riconoscimento del diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico e del diritto al rimborso dei relativi pagamenti già effettuati;
- la sospensione delle **procedure concorsuali** per l'assunzione di personale;
- l'applicazione della misura della **quarantena con sorveglianza attiva** agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- l'obbligo per gli individui che abbiano fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di **comunicare** tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (cioè, di permanenza non coattiva, con controlli per la verifica delle condizioni di salute);
- la chiusura di tutte le **attività commerciali**, esclusi gli esercizi per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- la chiusura o la limitazione dell'attività degli **uffici pubblici**, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali (specificamente individuati);
- la previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di **dispositivi di protezione individuale** o all'adozione di particolari misure di cautela, individuate dall'autorità competente;
- la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del **trasporto** di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe;
- la sospensione delle **attività lavorative per le imprese**, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
- la sospensione o la limitazione dello svolgimento delle **attività lavorative nei comuni** o nell'area interessati, nonché delle attività lavorative degli abitanti degli stessi comuni o aree svolte al di fuori dei medesimi territori, salvo specifiche deroghe anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del **lavoro agile**.

*Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020  
recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*

Nella serata dell'11 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato **ulteriori** misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale oltre a quelle adottate con il D.P.C.M. 9 marzo 2020. Il [D.P.C.M. 11 marzo 2020](#) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2020.

Dette misure producono effetto dalla data del **12 marzo 2020** fino al **25 marzo 2020**.

Dal 12 marzo 2020 cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui ai D.P.C.M. 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020.

Si tratta di misure di **sospensione** delle:

- a) **attività commerciali al dettaglio**, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (indicate nell'allegato 1, vedi *infra*), delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Si specifica **la chiusura dei mercati**, salvo le attività diretta alla vendita di soli generi alimentari;
- b) **attività dei servizi di ristorazione**, fra cui bar, *pub*, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del *catering* continuativo, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, della ristorazione con consegna a domicilio, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- c) **attività inerenti i servizi alla persona**, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 2 (vedi *infra*).

Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

**Il Presidente della Regione** con ordinanza può disporre la **programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale**, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi.

**Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministro della salute, può disporre la **programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo**.

**Le pubbliche amministrazioni**, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in **forma agile** del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Riguardo **le attività produttive e le attività professionali** si raccomanda:

- a) il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di **lavoro agile**;
- b) l'incentivazione delle **ferie** e dei **congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) la sospensione delle **attività dei reparti aziendali** non indispensabili alla produzione;
- d) l'assunzione di **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) l'incentivazione delle operazioni di **sanificazione** dei luoghi di lavoro.

**Allegato 1****COMMERCIO AL DETTAGLIO**

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateo: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateo: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

**Allegato 2****SERVIZI PER LA PERSONA**

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

***Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020  
recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6***

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, e la necessità di misure volte a garantire **uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi**, il [D.P.C.M 9 marzo 2020](#) - si tratta del **sesto** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dal 23 febbraio 2020 - prevede che le misure di contenimento del contagio stabilite dal D.P.C.M 8 marzo 2020 per la regione Lombardia e quattordici province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) **si applichino sull'intero territorio nazionale**.

Il D.P.C.M 9 marzo 2020 stabilisce inoltre che sull'intero territorio nazionale è **vietata ogni forma di assembramento di persone** in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Riguardo **lo sport**, il D.P.C.M 9 marzo 2020 prevede che **la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati**. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, **soltanto per le sedute di allenamento degli atleti**, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive **organizzati da organismi sportivi internazionali**, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie **svolti all'aperto** sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire **il rispetto della distanza interpersonale di un metro**.

Le disposizioni del presente D.P.C.M. producono effetto dalla data del **10 marzo 2020** e sono efficaci fino al **3 aprile 2020**.

**Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9  
recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese**

Il **decreto legge 2 marzo 2020, n. 9**, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1746) prevede un complesso di misure necessarie e urgenti, ulteriori rispetto a quelle del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in atto, prevedendo in primo luogo **la sospensione e la proroga di termini** legati ad adempimenti a carico di cittadini, imprese e amministrazioni, recando poi norme in materia di **lavoro pubblico e privato** in relazione all'emergenza e prevedendo infine una serie di disposizioni in materia di **sviluppo economico, istruzione e salute** volte a sostenere il tessuto socio-economico del Paese.

In considerazione della dimensione non esclusivamente locale dell'attuale emergenza e della diffusività dell'epidemia, **l'adozione di misure di contenimento e gestione dell'emergenza a livello statale preclude l'esercizio dei poteri di ordinanza di carattere contingibile e urgente da parte dei sindaci.** Sono esclusi dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione **i poteri regionali, permanendo pertanto la possibilità dell'adozione a livello regionale** di disposizioni contingibili e urgenti nelle more dell'adozione, in riferimento all'emergenza Coronavirus, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

### **1) MISURE DI CARATTERE ECONOMICO**

Si prevedono una serie di interventi in favore dei soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’):

#### **a) Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti riguardanti:**

- **i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a:**
  - cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
  - avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;
  - atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane** e dei monopoli;
  - atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali** sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;
- il pagamento delle **bollette di acqua, gas ed energia elettrica**, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
- il versamento, per 12 mesi, dei **ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia** alle imprese;
- il pagamento dei **diritti camerali**;

In aggiunta:

- **si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti**, già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, **anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa”** ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.

- **si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata.** In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.

**b) altri interventi per il sostegno dei settori produttivi che subiscono le conseguenze dell'emergenza sanitaria riguardanti:**

- la sospensione per le **strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator**, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
- previsione di **forme di compensazione per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare** da e per la “zona rossa”, o **usufruire di pacchetti turistici** a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione.
- l’istituzione di un **fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;**
- l’incremento di **350 milioni di euro** dei fondi destinati al **sostegno delle imprese esportatrici;**
- **l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.)** e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi determinati, alle p.m.i. con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita;
- il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal **Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza** (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte;
- **la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori** che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (*smart working*) dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- **l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti** (non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.).

## **2) MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO**

Il decreto-legge prevede:

- a) **procedure semplificate per presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario** per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa presso unità produttive site nei territori dei comuni della zona rossa, fra cui **la dispensa dal procedere alla consultazione sindacale e dall'osservanza dei termini**. Dette istanze possono essere presentate **anche da aziende che hanno unità produttive al di fuori dei comuni interessati**, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa;
- b) la possibilità per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di **concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale**;
- c) i datori di lavoro del settore privato, incluso quello agricolo, che non possono beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito previsti a legislazione vigente, con unità produttive site nei comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro del settore privato che hanno in forza lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare **domanda di cassa integrazione salariale in deroga** per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque **per un periodo massimo di tre mesi**;
- d) è riconosciuta **un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi** e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività **in favore dei collaboratori coordinati e continuativi**, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data. L'indennità, riconosciuta in un limite massimo di spesa, è erogata dall'INPS e non concorre alla formazione del reddito;
- e) **misure di sostegno al reddito** atte a contrastare le contingenti difficoltà di natura economica derivanti dalla sospensione delle attività lavorative nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. **Tali misure sono applicate con riferimento alle seguenti platee**: lavoratori dipendenti da aziende site nei comuni di cui al suddetto allegato 1 o residenti/domiciliati nei predetti comuni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa presso aziende che hanno unità produttive al di fuori dei comuni di cui allo stesso allegato; lavoratori autonomi e assimilati che svolgono la loro attività nei comuni riportati nell'allegato 1; lavoratori dipendenti da aziende site nelle regioni sopra citate o residenti/domiciliati nelle predette regioni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa presso aziende che hanno unità produttive al di fuori delle regioni elencate, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;
- f) misure di **ausilio allo svolgimento del lavoro agile** da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico: si dispone l'aumento delle quantità massime previste dalle convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di *personal computer* portatili e *tablet* attualmente attivate nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;
- g) **misure urgenti in materia di pubblico impiego**: il periodo di malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al



periodo di ricovero ospedaliero. **Si esclude** che, nei periodi di assenza per malattia relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), possa ricorrere **la decurtazione stipendiale**. **L'assenza dal servizio del dipendente pubblico** conseguente alle limitazioni imposte con l'adozione dei provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6, che possono precludere la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in assenza di malattia, **è comunque equiparata al servizio prestato**;

- h) **misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** al fine di prevedere uniformi cautele volte a tutelare la salute del personale interessato secondo apposite linee guida adottate di comune intesa dalle amministrazioni competenti;
- i) **misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle prefetture – uffici territoriali del Governo**: si prevedono le autorizzazioni di spesa che si rendono necessarie al fine di assicurare **il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario** necessario per lo svolgimento dei compiti attribuiti alle Forze di polizia, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle prefetture – uffici territoriali del Governo in relazione all'emergenza sanitaria in atto;
- l) **disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso**: per potenziare il ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, è previsto l'incremento di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia, e la proroga fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi dirigenziali conferiti dal Dipartimento della protezione civile;
- m) **misure urgenti in materia di personale medico ed infermieristico**: si consente, in via transitoria, il ricorso in alcune regioni e province alla **stipulazione di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico**, anche in deroga alle norme che, per le pubbliche amministrazioni, limitano sia le possibilità di ricorso a tale tipo di contratti sia di conferimento di incarichi a soggetti **già titolari di un trattamento di quiescenza**. I territori interessati sono costituiti dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e dalle province di Pesaro e Urbino e di Savona. **Gli incarichi di lavoro autonomo oggetto delle deroghe in esame non possono avere una durata superiore a sei mesi**; la norma fa altresì riferimento al limite costituito dal termine dello stato di emergenza.
- n) si consente ai **collaboratori scolastici** che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 di **sottoscrivere il contratto di lavoro e di prendere servizio**, provvisoriamente, **presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali**, sempre a far data dal 1° marzo 2020, **in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione**.

### **3) ULTERIORI MISURE**

Il decreto-legge prevede inoltre:

- a) **il rimborso dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici**: in coerenza con il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, la norma prevede la possibilità di invocare, ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, la risoluzione contrattuale ed attivare i conseguenti rimedi restitutori. È previsto inoltre che la disposizione si applichi ai **soggetti titolari di biglietto** che non possano partire o raggiungere il luogo di destinazione in ragione della situazione emergenziale

epidemiologica da COVID-19. Quale modalità alternativa al rimborso del corrispettivo è prevista **l'emissione di un voucher** di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio;

- b) **la proroga al 30 giugno 2020** della scadenza delle **tessere sanitarie** aventi una scadenza precedente a tale data. La proroga opera anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), ma non è efficace per la Tessera europea di assicurazione malattia, riportata sul retro della Tessera Sanitaria medesima. Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze renda disponibili telematicamente **copie provvisorie delle tessere sanitarie**, in caso di nuova emissione o richiesta di duplicato, quando si riscontrino difficoltà nella consegna all'assistito. La copia provvisoria non assolve alle funzionalità di cui alla componente Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- c) **misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022**: i laureati in medicina e chirurgia che, a seguito dell'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca in data 24 febbraio 2020, non possono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, collocatisi utilmente in graduatoria, **sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale**, relativo al triennio 2019-2022. Si prevede altresì che l'abilitazione all'esercizio professionale dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell'università e della ricerca;
- e) **Carta della famiglia**: per l'anno 2020, le famiglie residenti nelle regioni cui appartengono i comuni o nelle aree in cui risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus COVID-19, anche se costituiscono nuclei familiari con un solo figlio a carico, sono destinatarie della carta della famiglia;
- f) **conservazione della validità dell'anno scolastico 2019-2020**: la disposizione è volta ad assicurare la validità dell'anno scolastico in corso anche per quelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione che non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione a seguito delle misure di contenimento del COVID-19;
- g) **misure per il settore agricolo**: si prevede **la concessione di mutui a tasso zero**, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle imprese che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del contagio del virus COVID-19. A tale scopo è disposta **l'istituzione di un fondo rotativo** nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvisto di una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020;
- h) **disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali**: è attribuita al **Dipartimento della protezione civile e ai soggetti attuatori** individuati dal Capo del medesimo dipartimento la facoltà di acquisirli, facilitando e accelerando inoltre le procedure contrattuali e di pagamento. Tali soggetti sono pertanto autorizzati, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire **dispositivi di protezione individuali (DPI)** atti ad impedire contatto diretto, *droplets* e trasmissione aerea in caso di gestione di casi sospetti o confermati di infezione da SARS-CoV-2, e altri dispositivi medicali. I medesimi soggetti sono altresì autorizzati, fino al termine dello stato di emergenza, a disporre **pagamenti anticipati dell'intera fornitura**.

**Il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11**  
**recante misure contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria**

Il presente decreto-legge prevede:

a) **il differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari**: a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con determinate eccezioni, sono rinviate d'ufficio **a data successiva al 22 marzo 2020**. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 **sono sospesi i termini per il compimento** di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti indicati;

b) **misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia**: a decorrere **dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020** i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano **le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute**, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Fra queste: la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici, la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, la celebrazione a porte chiuse, delle udienze penali pubbliche o di singole udienze e delle udienze civili pubbliche.

Nei procedimenti penali **il corso della prescrizione rimane sospeso** per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.

Inoltre, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, **la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute**, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Negli istituti **penitenziari e negli istituti penali per minorenni**, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 22 marzo 2020, **i colloqui con i congiunti** o con altre persone sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica.

Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 maggio 2020, **la concessione dei permessi premio**.

- c) **misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa:** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020: rinvio d'ufficio delle udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Fra queste: la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgere attività urgenti; la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico; la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato; il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, assicurando in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro la data del 31 dicembre 2020.
- Fino al 31 maggio 2020 le udienze pubbliche sono celebrate a **porte chiuse**;
- d) **misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile:** anche in questo caso si applicano le disposizioni di cui alle lettere precedenti.

*Il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14  
per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*

Il decreto-legge prevede:

- a) **l'assunzione degli specializzandi e il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario:** le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza possono procedere al **reclutamento delle professioni sanitarie, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione**, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a **sei mesi**, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, **è riconosciuto ai fini del ciclo di studi** che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
- Gli incarichi possono essere conferiti anche ai **laureati in medicina e chirurgia**, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.
- Inoltre, fino al 31 luglio 2020, **le regioni** e le province autonome di Trento e Bolzano, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a **personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza**, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo;

- b) **l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale**: le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza, conferire **incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico**, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla **dirigenza medica**. Gli incarichi sono conferiti previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di **un anno e non sono rinnovabili**;
- c) **la rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN**: per le finalità di cui alle lettere a) e b), le regioni procedono alla **rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale**;
- d) **il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta**: per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di **rapporto convenzionale a tempo determinato** con il Servizio sanitario nazionale. **I laureati in medicina e chirurgia abilitati**, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere **incarichi provvisori o di sostituzione** di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della **guardia medica e della guardia medica turistica** e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. **I medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria**, durante il percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;
- e) **l'incremento delle ore della specialistica ambulatoriale**: le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore della **specialistica ambulatoriale convenzionata interna** nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro;
- f) **disposizioni urgenti in materia di volontariato**: per il periodo della durata emergenziale non si applica il regime di incompatibilità per cui la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
- g) **unità speciali di continuità assistenziale**: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente **una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare** dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;
- h) **assistenza a persone e alunni con disabilità**: durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza e attività ricreative individuali alternative a quelle collettive;
- i) **misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici**: il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato all'apertura di **apposito conto corrente bancario** per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il

pagamento immediato o anticipato delle forniture dei dispositivi di protezione individuale e medicali;

- l) **l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria**: il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del Soggetto attuatore CONSIP S.p.A., è autorizzato ad acquistare **cinquemila impianti di ventilazione assistita** e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori;
- m) le regioni e le province autonome possono **rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti**, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria;
- n) agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore**, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata;
- o) **disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale**: fino al termine dello stato di emergenza i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19;
- p) **sanzioni amministrative**: salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi a carico dei **gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali** è sanzionata altresì con **la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**. La sanzione è irrogata dal Prefetto.

## ALLEGATO

*I primi cinque decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  
recanti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*

Alla data dell'8 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge n. 6, erano stati adottati **cinque decreti del Presidente del Consiglio dei ministri**:

- 1) **il D.P.C.M. 23 febbraio 2020** che specifica le misure di contenimento<sup>1</sup> del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto indicando gli **undici** comuni interessati<sup>2</sup> e le misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale prevedendo l'obbligo per gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei suddetti comuni di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa **la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva**;
- 2) **il D.P.C.M. 25 febbraio 2020** che reca ulteriori<sup>3</sup> misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica, con particolare riferimento a **misure previste per le scuole e per**

<sup>1</sup> Misure di contenimento: a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi; b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1; c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza; e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione; f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente; h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1; i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio; m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti; n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali; o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgono fuori dal Comune o dall'area indicata.

<sup>2</sup> **Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgrande; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: a) Vo'.**

<sup>3</sup> Ulteriori misure di contenimento: a) in **tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte** sono sospesi **gli eventi e le competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa; b) **i viaggi d'istruzione**, le

le università, alcune valide nei **comuni delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte e altre su tutto il territorio nazionale.**

Il D.P.C.M prevede una disposizione sul ricorso al **lavoro agile**<sup>4</sup>, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle **regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia**

---

iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; c) **la riammissione nelle scuole** di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; d) **i dirigenti scolastici** delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; e) il giorno **domenica 1° marzo 2020**, su **tutto il territorio nazionale**, non avrà luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura; f) in relazione alle attività espletate dagli **uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, aventi sede nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza**, sono adottate le seguenti misure:

1) sospensione degli esami di idoneità, da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province;

2) regolazione delle modalità dell'accesso dell'utenza agli uffici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province, mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto all'ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede dell'ufficio medesimo;

g) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere **le prove d'esame** in ragione della sospensione di cui alla lettera f) la proroga dei termini previsti; h) **nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica** nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curricolari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, **la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica**, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; l) negli **uffici giudiziari** ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196; m) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, **le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale** assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.

<sup>4</sup> Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.



**Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria**, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori;

3) **il D.P.C.M. 1° marzo 2020** che reca ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio nei suddetti **comuni** (vedi *supra* gli undici comuni)<sup>5</sup>, nelle **regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e Savona**<sup>6</sup>, **nelle province di Bergamo, Lodi,**

---

<sup>5</sup> Misure di contenimento negli **undici comuni**: a) divieto di allontanamento dai comuni da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti; b) divieto di accesso nei comuni; c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; e) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020; f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente; h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni; i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali, e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente; j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio; k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestri, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti; l) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali; m) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni.

<sup>6</sup> **Nelle sole province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona si applica altresì la seguente misura:**

a) chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

**Piacenza e Cremona**<sup>7</sup>, misure di informazione e prevenzione **sull'intero territorio nazionale**<sup>8</sup> e ulteriori misure **sull'intero territorio nazionale**<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> **Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la seguente misura:**

a) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

<sup>8</sup> **Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti misure:**

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; b) nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4; c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 4 presso gli esercizi commerciali; e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro; g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020); d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.

L'operatore di sanità pubblica deve inoltre: a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).

Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; b) divieto di contatti sociali; c) divieto di spostamenti e/o viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di sanità pubblica; b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto **dalla data del 2 marzo 2020** e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, **fino all'8 marzo 2020**.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto **cessano di produrre effetti** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020.

4) in data 4 marzo 2020 è stato poi adottato **un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M. 4 marzo 2020)**, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, **applicabili sull'intero territorio nazionale**.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dal **4 marzo al 3 aprile 2020**, salvo quanto

---

6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute.

<sup>9</sup> **Sull'intero territorio nazionale** si applicano le seguenti misure:

a) la modalità di **lavoro agile** può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

b) **i viaggi d'istruzione**, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;

c) **la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado** per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

d) **i dirigenti scolastici** delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

e) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f) **nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica** nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

g) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

h) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all'allegato 1, sino al termine dello stato di emergenza.

previsto per i servizi educativi per l'infanzia, le scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica per la chiusura dei quali è previsto il termine finale del **15 marzo 2020**.

Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020<sup>10</sup>, **le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dal decreto precedente.**

<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale</b>	
<b>SOSPENSIONE TOTALE</b>	<b>SOSPENSIONE CON ECCEZIONI</b>
Sono sospesi i congressi, le riunioni, i <i>meeting</i> e gli eventi sociali, <b>in cui è coinvolto personale sanitario</b> o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità	Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, <b>ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali</b> , svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della <b>distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro</b>
Sono sospesi <b>gli eventi e le competizioni sportive</b> di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato	Resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli della zona rossa* lo svolgimento degli eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati <b>a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico</b> ; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare <b>i controlli idonei</b> a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire <b>il mantenimento della distanza interpersonale di almeno di un metro</b>

<sup>10</sup> **Allegato 1 Comuni:** 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgrande; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini.

2) nella Regione Veneto: a) Vo.

**Allegato 2 Regioni:** a) Emilia-Romagna; b) Lombardia; c) Veneto. **Province:** a) Pesaro e Urbino; b) Savona.

**Allegato 3 Province:** a) Bergamo; b) Lodi; c) Piacenza; d) Cremona.

	<p>* nella Regione Lombardia:  <i>a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini.</i>                      nella Regione Veneto: <i>a) Vò.</i></p>
<p>Fino al 15 marzo 2020, sono sospesi <b>i servizi educativi per l'infanzia</b>, e le attività didattiche nelle <b>scuole di ogni ordine e grado</b>, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese <b>le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica</b>, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso <b>la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza</b></p>	<p>Sono esclusi dalla sospensione <b>i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie</b>, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa</p>
<p>Sono sospesi <b>i viaggi d'istruzione</b>, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado</p>	
<p>È fatto divieto agli <b>accompagnatori dei pazienti</b> di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronti soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto</p>	<p>L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è <b>limitata</b> ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione</p>

Il D.P.C.M inoltre prevede:

- a) che la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a **malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria**, di durata superiore a cinque giorni, avvenga dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- b) che i dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, **modalità di didattica a distanza** avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- c) che nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possano essere svolte, ove possibile, **con modalità a distanza**, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, **il recupero delle attività formative** nonché di quelle curriculari

ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

d) **a beneficio degli studenti** ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, **con modalità a distanza**, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, **il recupero delle attività formative**, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; **le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.**

5) **il D.P.C.M. 8 marzo 2020.** L'8 marzo 2020 è entrato in vigore il **quinto** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato dal 23 febbraio ad oggi, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto **dalla data dell'8 marzo 2020** e sono efficaci, **fino al 3 aprile 2020**, salvo quanto previsto per i servizi educativi per l'infanzia, le scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica per la chiusura dei quali è previsto il termine finale del **15 marzo 2020**.

**Dalla data dell'8 marzo 2020 cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.** Si ricorda che il D.P.C.M. 1° marzo 2020 prevedeva la cessazione degli effetti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 e 25 febbraio 2020.

Il D.P.C.M. 5 marzo 2020 reca misure di contenimento del contagio:

1) nella **regione Lombardia e nelle province (quattordici) di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.**

(Quindi, rispetto al D.P.C.M. 1° marzo 2020, si specificano le province dell'Emilia Romagna e del Veneto e si individuano le province del Piemonte (alla cui regione si faceva riferimento nel D.P.C.M. 25 febbraio 2020) dove si applicano le misure urgenti di contenimento del contagio. **Non c'è più il riferimento ai comuni della c.d. "zona rossa";**

2) **sull'intero territorio nazionale.**

1) **Le misure da applicare nella regione Lombardia e nelle suddette quattordici province:**

a) **evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai suddetti territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.** È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con **sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)** è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

- c) **divieto assoluto di mobilità** dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della **quarantena** ovvero risultati positivi al *virus*;
- d) **sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati**. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a **porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico**. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
- e) si raccomanda ai datori **di lavoro pubblici e privati** di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei **periodi di congedo ordinario e di ferie**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
- f) **sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici**;
- g) **sono sospese tutte le manifestazioni organizzate**, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- h) **sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia** e le attività didattiche in presenza nelle **scuole di ogni ordine e grado**, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese **le Università** e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di **attività formative a distanza** ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- i) l'apertura dei **luoghi di culto** è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la **distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri**;
- j) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
- k) sono sospese **le procedure concorsuali pubbliche e private** ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre **esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario**, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi

*Ufficio legislativo*

preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- l) sono consentite **le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
  - m) sono consentite **le attività commerciali** diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  - n) sono sospesi **i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico**, nonché' del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  - o) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità **di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie**, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando assembramenti;
  - p) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le **medie e grandi strutture di vendita**, nonché' gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. **La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari**, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
  - q) sono sospese le **attività di palestre**, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  - r) sono sospesi **gli esami di idoneità**, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini.
- 2) **Le misure da applicare sull'intero territorio nazionale:**
- a) sono sospesi **i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario** o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica



*Ufficio legislativo*

- utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- b) **sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali**, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  - c) sono sospese **le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
  - d) è sospesa **l'apertura dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  - e) svolgimento delle attività **di ristorazione e bar**, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
  - f) è fortemente raccomandato presso gli **esercizi commerciali** diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** tra i visitatori;
  - g) sono sospesi altresì **gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina**, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati **a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico**; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. **Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo**, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  - h) **sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia** e le attività didattiche nelle **scuole di ogni ordine e grado**, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese **le Università** e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di **attività formative a distanza**; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
  - i) sono sospesi **i viaggi d'istruzione**, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  - l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la **riammissione** nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

- m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità **di didattica a distanza** avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, **con modalità a distanza**, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
- o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, **con modalità a distanza**, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché' ai fini delle relative valutazioni;
- p) è fatto divieto agli **accompagnatori dei pazienti** di permanere **nelle sale di attesa** dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronti soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- q) l'accesso di parenti e visitatori a **strutture di ospitalità e lungo degenza**, residenze sanitarie assistite (RSA), cospicue, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- r) la modalità di **lavoro agile** disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire **la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie**;
- t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le **prove d'esame** in ragione della sospensione, la proroga dei termini;
- u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al **Ministero della giustizia** idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi

idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, **i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni**. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

- v) **l'apertura dei luoghi di culto** è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- z) **divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione** o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della **quarantena ovvero risultati positivi al virus**.

Il **prefetto territorialmente competente**, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure **nella regione Lombardia e quattordici province**, avvalendosi, ove occorra, delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto di **tutti gli obblighi** di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'**articolo 650 del codice penale**, (*"Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità"*). Tale disposizione punisce con **l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro** chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene. Si ricorda che, trattandosi di contravvenzione per la quale il codice stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore potrà essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, **una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda (in questo caso 103 euro)**, oltre le spese del procedimento, per estinguere il reato (ai sensi dell'articolo 162-bis del codice penale), sempre che il giudice non respinga la richiesta di oblazione avendo riguardo alla gravità del fatto.

Nella direttiva inviata ieri, 8 marzo 2020, dal Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato", si specifica che **la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti** è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro) **salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che perseguono tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)**, che prevede la pena della reclusione fino a cinque anni (*vedi infra Direttiva del Ministro dell'interno*).

**Direttiva del Ministro dell'interno ai Prefetti dell'8 marzo 2020**

Nella direttiva inviata dell'8 marzo 2020, dal Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato",

La direttiva prevede:

- 1) la convocazione immediata, anche da remoto, dei **Comitati provinciali** per l'ordine e la sicurezza pubblica, per l'assunzione delle necessarie misure di coordinamento;
- 2) indicazioni specifiche per i controlli relativi alla **limitazione degli spostamenti delle persone fisiche** in entrata e in uscita e all'interno dei territori "a contenimento rafforzato":
  - a) **gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione**, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus;
  - b) **i controlli** sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo **le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti**. Per quanto riguarda **la rete autostradale e la viabilità principale**, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali;
  - c) per quanto concerne **il trasporto ferroviario**, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi "termoscan". Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni;
  - d) **negli aeroporti** delle aree dei territori "a contenimento rafforzato", i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito;
  - e) **per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza**, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. **Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo**, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all'atto dell'ingresso;
  - f) analoghe controlli verranno adottati a **Venezia per i passeggeri delle navi di crociera** che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza;
  - g) **la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti** è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare **un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del codice penale** (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica), che prevede la pena della reclusione fino a cinque anni.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei casi di sospensione delle attività interessate, evidenziando quelli aggiunti rispetto a quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 2020.

<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</b>	
<b>SOSPENSIONE TOTALE</b>	<b>SOSPENSIONE CON ECCEZIONI</b>
Sono sospesi <b>i congressi, le riunioni, i <i>meeting</i> e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario</b> o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale	
Sono sospese <b>le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali</b> , svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato <i>Nel D.P.C.M. 4 marzo 2020 erano consentite previo rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro</i>	
Sono sospese <b>le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati</b> , con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione <i>Non era presente nel D.P.C.M. 4 marzo 2020</i>	
È sospesa <b>l'apertura dei musei</b> e degli altri istituti e luoghi della cultura <i>Non era presente nel D.P.C.M. 4 marzo 2020</i>	
	Svolgimento delle attività <b>di ristorazione e bar</b> , con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la <b>distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro</b> , con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione <i>Non era presente nel D.P.C.M. 4 marzo 2020</i>
Sono sospesi <b>gli eventi e le competizioni sportive</b> di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato	Resta comunque consentito lo svolgimento degli eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati <b>a porte chiuse</b> ,

	<p><b>ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico</b>; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare <b>i controlli idonei</b> a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.</p> <p>Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire <b>il mantenimento della distanza interpersonale di almeno di un metro</b></p>
<p>Fino al 15 marzo 2020, sono sospesi <b>i servizi educativi per l'infanzia</b>, e le attività didattiche nelle <b>scuole di ogni ordine e grado</b>, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese <b>le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica</b>, di corsi professionali, master e università per anziani, <b>e corsi svolti dalle scuole guida (la parte evidenziata non era presente nel D.P.C.M 4 marzo 2020)</b> ferma in ogni caso <b>la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza</b></p>	<p>Sono esclusi dalla sospensione <b>i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie</b>, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa <b>e dell'economia e delle finanze (la parte evidenziata non era presente nel D.P.C.M 4 marzo 2020)</b></p>
<p>Sono sospesi <b>i viaggi d'istruzione</b>, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado</p>	
<p>È fatto divieto agli <b>accompagnatori dei pazienti</b> di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronti soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto</p>	<p>L'accesso di parenti e visitatori a <b>strutture di ospitalità e lungo degenza</b>, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, <b>è limitata</b> ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione</p>

Inoltre, fra le **misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale** si segnala **l'obbligo** per chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, **abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico**, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di **comunicare** tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. **Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento**, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

**Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni.** A questo proposito si segnala l'ordinanza adottata l'8 marzo 2020 dal **Presidente della Regione Lazio**, in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone **provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio** (obbligo di comunicazione al numero unico regionale dedicato 800 118 800 e di osservare la permanenza domiciliare) e ulteriori misure di prevenzione fra cui la sospensione, **in aggiunta** alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, delle **attività di piscine, palestre, centri benessere**.

Con l'ordinanza del 10 marzo, nel Lazio sono stati chiusi anche i centri estetici, centri di tatuaggi e strutture termali.

Analoghe disposizioni (quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva e obbligo di comunicazione alle autorità competenti) sono state adottate in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Sardegna e Toscana.

#### D.P.C.M. 8 marzo 2020

##### Allegato 1

###### **Misure igienico-sanitarie:**

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

*A questo link potete trovare tutti i provvedimenti sul Coronavirus (decreti-legge, D.P.C.P.M., atti emanati dal Dipartimento della Protezione civile, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze) pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale:*

**[Gazzetta Ufficiale provvedimenti Coronavirus](#)**